



# COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Provincia di Asti

PIAZZA VITTORIO ALFIERI N. 1 – 14010 REVIGLIASCO D'ASTI  
P.I. 00131050056 – TEL. 0141-208191 – FAX 0141-208921  
PEC revigliasco.dasti@cert.ruparpiemonte.it



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. ro 36 del 21/12/2023

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno **2023** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, in Revigliasco d'Asti, nella sala delle Adunanze, in seduta Ordinaria pubblica di Seconda convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal regolamento vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 - Contorno Giuseppe - Sindaco	X	
2 - Masetti Giuseppe Teresio - Consigliere		X
3 - Gerbo Valter Mauro - Consigliere	X	
4 - Capelli Federico - Consigliere		X
5 - Gherlone Fiorenza - Consigliere	X	
6 - Montanella Fabrizio - Consigliere	X	
7 - Maccario Paolo - Consigliere	X	
8 - Guelfo Claudio - Consigliere	X	
9 - Novara Laura - Consigliere	X	
10 - Forno Giuseppe - Consigliere	X	
11 - Merino Luciano - Consigliere	X	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste in qualità di Segretario il Dr. Graziano Marco Vice Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Contorno Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e relaziona indicando le partecipazioni possedute dal Comune. Nessuno interviene nella discussione.  
Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

**VISTE:**

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2019 relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, ex art.20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100;
- vista la deliberazione di C.C. 42 del 26/11/2019 relativa alla revisione periodica delle partecipate e ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018;
- vista la deliberazione di C.C. 30 del 18/12/2020 relativa alla revisione periodica delle partecipate e ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019;
- vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 22/11/2021 relativa alla revisione periodica delle partecipate e ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020;
- vista la deliberazione di C.C. n. 34 del 29/12/2022 relativa alla revisione periodica delle partecipate e ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"(art.4, c.3, T.U.S.P.);

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali, in sede di analisi, le Amministrazioni Pubbliche rilevino anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non avere ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

**RICHIAMATO** inoltre il comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., il quale recita: "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta ad Euro cinquecentomila per il triennio 2015- 2017 ai sensi dell'art. 26, rubricato "Altre disposizioni transitorie", comma 12 quinquies del decreto citato);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che le società in regime di "in house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 20, c. 3, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**DATO ATTO** che il Comune di Revigliasco d'Asti detiene partecipazioni dirette nelle sotto elencate società:

Organismo partecipato	Percentuale di partecipazione
Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. (G.A.I.A. S.p.A.)	0,24%
Acquedotto della Piana S.p.A.	0,043%
Gruppo di Azione Locale Basso Monferrato Astigiano soc. coop. a r.l.	0,076%

**RILEVATO** che per tutte le suddette società si è proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e la mancata ricorrenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione);

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del TUEL;

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei conti, ex art.239 del TUEL;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti,

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che tutte le società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, rispettano la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società

rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e la non ricorrenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione) in ordine alle partecipazioni dirette ivi indicate.

2. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di Revigliasco d'Asti.

3. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20, comma 3, Decreto correttivo.

4. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P..

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

*IL SINDACO*  
*Firmato digitalmente*  
*F.to: Contorno Giuseppe*

*IL Vice Segretario Comunale*  
*Firmato digitalmente*  
*F.to: Dr. Graziano Marco*